

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE UMBRIA E IL CNR – ISTITUTO DI FISILOGIA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA DELL'ASSISTENZA DI BASE E OSPEDALIERA" E DEL SERVIZIO "SISTEMA INFORMATIVO E MOBILITA' SANITARIA" DELLA DIREZIONE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETA' DELLA CONOSCENZA.

Il giorno.....del mese.....anno 2012 presso la sede della Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza in Perugia, Via Mario Angeloni, 61;

TRA

Regione Umbria (in seguito denominata Regione) con sede in Perugia, Piazza Italia, (C.F.80000130) rappresentata dal Dirigente del Serviziodr:.....nato ail.....domiciliato presso la sede della Regione Umbria nella sua qualità di dirigente competente per materia, nominato con.....del.....ad impegnare legalmente e formalmente la regione Umbria per il presente atto;

E

L'Istituto di Fisiologia Clinica del C.N.R. (di seguito denominato CNR) con sede in Pisa, Via G. Moruzzi,1 56124 Pisa, Codice Fiscale 80054330586 e Partita IVA 02118311006, nella persona del Direttore Dr Eugenio Picano, nato a Cassino il 10.10 1958.

PREMESSO E CONSIDERATO

Che la Direzione regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di tutela della salute dei cittadini, ha come obiettivo prioritario all'interno della propria programmazione l'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, la valutazione dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza, la valutazione delle iniziative di prevenzione e la valutazione dei fattori di rischio per la salute;

Che il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Che le attività del CNR si articolano nelle 11 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, di cui all'articolo 55 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, in ragione di ciascuna delle quali sono state individuate altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;

Che gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali;

Che il CNR, date le sue specificità, ha al suo interno competenze idonee a fornire analisi epidemiologiche alla Direzione regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza della Regione Umbria;

Che la Direzione regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza della Regione Umbria e il CNR hanno un comune interesse ad approfondire studi e ricerche nel campo delle dipendenze e pertanto intendono collaborare tra di loro al fine di ottenere nuovi risultati tecnico-scientifici;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1: Individuazione delle parti e premessa

L'individuazione delle parti come sopra costituite e la premessa costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2: Oggetto dell'attività di collaborazione

Il CNR si obbliga alle seguenti prestazioni ed attività:

- Ricerche sull'uso di sostanze psicoattive e altri comportamenti a rischio nella popolazione.

Si tratta di due ricerche, denominate "IPSAD®" ed "ESPAD-Italia®", sulla diffusione dei fenomeni di dipendenza nella popolazione residente nel "bacino di utenza", con particolare riferimento alla tossicodipendenza, all'alcol-dipendenza e al gioco d'azzardo patologico, articolate rispettivamente nella popolazione generale e nella popolazione giovanile studentesca. In particolare, tali ricerche rendono disponibili stime della quota sommersa del fenomeno, articolate per lo studio ESPAD-Italia® anche su specifiche aree territoriali.

Le ricerche fanno riferimento alla metodologia e agli standard messi a punto dal CNR, rispondenti ai criteri definiti dall'Osservatorio Europeo sulle Droghe e le Tossicodipendenze. La ricerca ESPAD-Italia® è realizzata con cadenza annuale ed ha come popolazione obiettivo quella studentesca di età compresa tra i 15 e i 19 anni, mentre la ricerca IPSAD® è realizzata a cadenza biennale ed ha come popolazione obiettivo quella residente di età compresa tra i 15 ed i 64 anni.

Il prodotto atteso da tali attività è un rapporto epidemiologico conclusivo per ciascuna delle ricerche citate, di ambito regionale e con livelli di dettaglio ed approfondimento sostenuti dal sovra campionamento dei gruppi di popolazione sottoposti a rilevazione nel territorio regionale.

Si intendono oggetto della presente attività di collaborazione i risultati regionali delle due ricerche, denominate "IPSAD®" ed "ESPAD-Italia®", ma non le relative banche dati analitiche.

Art. 3: Svolgimento delle attività

Fermo quanto precisato nei successivi articoli del presente contratto in ordine all'esecuzione dello stesso, il CNR si obbliga a svolgere le attività previste nel precedente articolo due (2) in stretto rapporto con il Dirigente del Servizio Programmazione sociosanitaria dell'assistenza di base ed ospedaliera e con il Dirigente del Servizio Sistema informativo e mobilità sanitaria della Direzione regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza.

Qualora il CNR svolga la sua attività in sede regionale per motivi legati strettamente agli adempimenti contrattuali, la Direzione mette a disposizione, previa consultazione tra le parti contraenti e comunque nell'ambito delle disponibilità strumentali in possesso, la strumentazione adeguata.

Art. 4: Durata della convenzione.

La presente convenzione ha durata di **due anni** a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione della medesima.

Art. 5: Piano attuativo

Il CNR entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione presenta un documento programmatico da denominarsi piano attuativo che descrive le modalità esecutive delle attività descritte nel precedente articolo 2, i tempi necessari alla loro realizzazione e gli obiettivi da raggiungere.

Il piano attuativo per essere operativo deve essere accettato con sottoscrizione dalle parti contraenti.

L'esecuzione del piano attuativo è demandato al Responsabile scientifico che fin da ora le parti concordemente designano nella persona della Dott.ssa Sabrina Molinaro, Responsabile della

Sezione di Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari, Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via Moruzzi, 1, Pisa.

Art. 6: Contributo

La Regione si impegna a versare al CNR, quale contributo alla copertura delle spese necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, comprensive di quelle per il ricercatore e per il funzionamento, l'importo di **€ 30.000,00** per lo studio "ESPAD-Italia®" e ad **€ 25.000,00** per lo studio "IPSAD®".

Le attività riferite alla presente Convenzione sono finanziate dalla Regione Umbria attraverso il cap. 2166 della Direzione regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza.

Il contributo è pagato in tre rate. La prima rata di € 22.000, pari al 40% dell'ammontare del finanziamento, è liquidata anticipatamente a seguito della sottoscrizione della convenzione, la seconda rata di € 22.000, pari al 40%, è liquidata alla consegna dei risultati preliminari dello studio IPSAD® (anno 2013) entro il 31.10.2013. La terza rata di € 11.000, pari al 20%, è liquidata a conclusione delle attività e comunque previa acquisizione del rapporto epidemiologico inerente ciascuna delle ricerche di cui all'art. 2, oltre ad un rendiconto tecnico sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti in relazione al piano attuativo annuale previsto nell'art. 5, nonché sulle spese sostenute dal CNR per la parte coperta dal contributo della Regione. Il rendiconto per la parte economica è costituito da elenco analitico con richiamo a documentazione giustificativa.

Art. 7: Verifiche semestrali

Approvato il piano attuativo, le parti contraenti in appositi incontri da effettuarsi entro sei mesi successivi all'approvazione esaminano lo stato delle attività e determinano, ove vi abbisogni, interventi o correttivi ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano. Analoghi incontri di verifica si effettuano a cadenza semestrale per tutta la durata della presente convenzione. È oggetto degli incontri in via prevalente l'analisi della destinazione ed utilizzo dato al contributo erogato dalla Regione Umbria.

Art. 8: Risultati scientifici delle attività

I risultati scientifici delle attività sono di proprietà della Regione Umbria, per cui la Regione ha diritto ad utilizzarli in qualsiasi modo e senza alcuna limitazione.

La brevettabilità di eventuali invenzioni o scoperte i cui oneri gravano sul presente contratto sono di proprietà in parti eguali di entrambe le parti contraenti

I risultati delle attività, previo nulla osta del Servizio Programmazione sociosanitaria dell'assistenza di base ed ospedaliera e del Servizio Sistema Informativo e Mobilità Sanitaria della Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza e del CNR, possono essere pubblicati ma devono recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto all'interno delle attività della Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza e in collaborazione e con il contributo scientifico del CNR, ad eccezione del dato aggregato sulla prevalenza che il CNR si riserva di pubblicare senza consenso da parte della Regione essendo esso parte dello studio nazionale e non originato dal sovracampionamento regionale.

Ai fini delle predette pubblicazioni scientifiche, il CNR e i Dirigenti dei Servizi regionali sopra citati devono dare autorizzazione congiunta, che sarà concessa entro due mesi dalla richiesta, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) venga mantenuto il necessario riserbo sulle informazioni tecniche fornite dalla Regione;
- b) non siano riportati risultati di cui si ritenga opportuna una copertura brevettuale; in questa ipotesi la concessione dell'autorizzazione sarà ritardata del tempo strettamente necessario per la presentazione della domanda di brevetto;
- c) vengano garantiti da parte del CNR i vincoli di riservatezza industriale che la Regione richiederà;

d) venga garantita la corretta citazione degli autori delle predette pubblicazioni.

Eventuali diritti di autore seguono la disciplina di riparto di cui al primo comma.

Art. 9: Adeguamenti dell'accordo.

Eventuali adeguamenti dell'accordo, resi necessari dall'emanazione di nuove disposizioni legislative o da nuove esigenze espresse dalle parti contraenti e non convenute nel presente atto, saranno concordati successivamente dalle parti stesse.

Qualsiasi ulteriore integrazione o modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore dopo la sottoscrizione di ambedue le parti.

Art. 10: Trattamento dati.

Il CNR, per l'esecuzione del presente contratto, può richiedere dati al Servizio Sistema informativo e Mobilità Sanitaria e al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria dell'Assistenza di Base e Ospedaliera della Direzione regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza, i quali possono rilasciarli esclusivamente in forma anonima e ove occorra in forma aggregata e comunque nel rispetto del regolamento regionale emanato in materia a seguito della legge regionale n. 7 del 02.05.2006.

Il CNR è obbligato ad utilizzare i dati come sopra acquisiti o quanti altri necessita acquisire esclusivamente per l'esecuzione della presente convenzione e nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 11: Risoluzione dell'accordo.

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire il programma o per gravi inadempienze alle disposizioni della presente convenzione, facendo salvo il contributo già utilizzato in relazione agli stati di avanzamento del lavoro previsti nel Piano attuativo e restituendo l'eccedenza sulla base del rendiconto da rendere nella forma prevista dal terzo comma dell'art.6.

Art. 12: Eventuale controversia

Ciascuna parte risponderà in esclusiva degli atti dalla parte stessa posti in essere. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo.

Per ogni controversia le parti nomineranno un collegio arbitrale di tre membri, uno per parte, e il terzo con funzioni di presidente, di nomina di comune accordo.

In caso di controversia, il Foro Competente individuato è quello di Perugia.

Art. 13: Registrazione dell'atto

Essendo le prestazioni del presente accordo esenti IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72 e successive modificazioni, esso è soggetto a registrazione in caso d'uso ed in misura fissa ai sensi del DPR 26 ottobre 1992 n. 634 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico della parte che avrà auto interesse alla registrazione.